



LICEO CLASSICO STATALE "G. CARDUCCI"

Via Beroldo 9 - 20127 MILANO

Tel. 02/2847232 - Fax 02/2610154

Sito web: www.liceoclassicocarducci.gov.it; Posta elettronica: segreteria@liceocarducci.it

Posta elettronica istituzionale: mipc03000n@istruzione.it ; (PEC): mipc03000n@pec.istruzione.it

Cod.Mecc.MIPC03000N - Cod.fiscale 80126650151

Regolamento del Collegio Docenti (approvato dal CD del 25/02/2014)

Premessa

Il Collegio Docenti del Liceo Carducci è regolato dalle norme previste dalla legislazione scolastica italiana. Le seguenti norme, liberamente accettate dall'assemblea dei docenti, non servono a determinare l'efficacia delle delibere e degli altri atti, ma l'efficienza della discussione.

I docenti del Liceo Carducci si impegnano a rispettare il seguente regolamento di cui verrà messo a conoscenza ogni nuovo componente, nella consapevolezza di poter così contribuire ad una migliore organizzazione dei lavori.

I Collaboratori del Dirigente Scolastico e il segretario verbalizzante costituiscono con il Dirigente Scolastico l'Ufficio di Presidenza del Collegio e collaborano con il Dirigente Scolastico all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 1

L'ordine del giorno del Collegio dei Docenti è predisposto dal Dirigente Scolastico. Possono essere formulate richieste di punti da inserire all'O.d.g. sottoscritte da un terzo dei componenti del Collegio e presentate al Dirigente Scolastico di norma entro una settimana dalla data della convocazione della seduta.

L'ordine del giorno del Collegio Docenti, fissato e portato a conoscenza dei Docenti secondo quanto stabilito dalla normativa, può avere allegati documenti che, depositati presso l'ufficio di Vicepresidenza e inviati a tutti i docenti per posta elettronica, perché ognuno possa prenderne visione, saranno dati per letti il giorno della riunione, salvo la richiesta di ulteriore lettura, avanzata da parte di almeno un terzo dei presenti.

Tale deposito e invio non avviene per i documenti che siano stati consegnati in copia a ciascun docente con la convocazione.

Articolo 2

La convocazione del Collegio Docenti riporta l'orario di inizio e di fine della seduta. La discussione verrà guidata dall'Ufficio di Presidenza in modo che di norma vengano rispettati i tempi stabiliti; qualora il tema dell'O.d.g. necessiti di una discussione più articolata, il Collegio Docenti può votare un prolungamento del tempo previsto.

Articolo 3

a) Discussione

La discussione degli argomenti all'O.d.g. viene regolamentata dal presidente secondo le comuni norme di democrazia assembleare.

Ogni componente può presentare documenti, mozioni, proposte di delibera, emendamenti e sub-emendamenti, chiedendo al Presidente che l'assemblea si esprima con voto.

Ogni intervento non può durare oltre tre minuti.

b) Ordine dei lavori

Ogni intervento o proposta deve avere attinenza con l'argomento all'ordine del giorno e in discussione in quel momento. In caso contrario, il Presidente richiama chi interviene e, all'occorrenza, gli toglie la parola.

Il Presidente ha diritto e dovere di dichiarare se una proposta gli sembri in conflitto con dispositivi di legge o norme vigenti. In caso la proposta non venga ritirata nella medesima o in altra seduta, essa viene posta in votazione, verbalizzando la riserva espressa dal Presidente.

Su proposta dell'Ufficio di Presidenza o di almeno un terzo dei componenti del Collegio si possono invertire uno o più punti all'O.d.g. a inizio di seduta. Tale proposta è messa ai voti senza discussione.

c) Verbalizzazione

Ogni componente ha diritto di chiedere la verbalizzazione di ogni suo intervento o dichiarazione di voto; se il segretario lo richiede, tale verbalizzazione consisterà nell'esposizione scritta da unire al verbale.

Il verbale del Collegio Docenti è, di norma, a disposizione dei componenti entro il 15° giorno lavorativo successivo alla seduta ed è affisso nella sala professori. Esso inoltre viene inviato ad ogni docente per posta elettronica.

Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso, tramite dichiarazione scritta.

Articolo 4

a) Modalità di voto

Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano, a cominciare dai favorevoli, poi i contrari, infine gli astenuti: la proposta è approvata se il numero dei favorevoli supera quello dei contrari, in caso di contestazione sull'esito si ripete la votazione, se questo non dirime la questione si procede per appello nominale.

Nel caso ci siano più proposte relative ad uno stesso argomento il Presidente chiede, per ciascuna proposta, l'alzata di mano dei soli favorevoli: qualora nessuna proposta ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad un ballottaggio fra le due proposte che hanno raccolto il maggior numero di consensi. In casi particolari il Collegio può deliberare una specifica modalità di votazione. La votazione di una proposta articolata può essere preceduta da votazioni su emendamenti riguardanti singole parti, ferma restando la votazione finale sulla proposta complessiva.

Su proposta del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei presenti, anche in assenza di emendamenti, una proposta articolata può essere discussa e votata per parti, che possono essere singolarmente approvate o bocciate, si procederà comunque alla votazione finale complessiva.

Quando il voto riguarda persone si procede a scrutinio segreto.

b) Numero legale

Le votazioni sono valide se è presente il numero legale di metà più uno degli aventi diritto. La presenza del numero legale in corso di seduta si dà per scontata, se non viene richiesto un esplicito controllo.

La partecipazione ai lavori del Collegio Docenti fa parte degli obblighi di servizio dei docenti.

Articolo 5

Articolazione del Collegio

Come stabilito dalla normativa il Collegio Docenti può articolarsi, per lo svolgimento dei propri lavori, in gruppi di lavoro o in dipartimenti. Per quanto concerne i dipartimenti, il Collegio ne delibera l'eventuale attivazione nella prima riunione di settembre. Nella stessa delibera vanno precisate le modalità di organizzazione dei dipartimenti, ivi comprese le procedure di nomina dei loro

coordinatori. Il Collegio ha facoltà di articolarsi, quando lo ritenga opportuno, anche in gruppi di lavoro diversi dai dipartimenti.

Articolo 6

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. il Presente Regolamento può essere modificato con procedura ordinaria. Le modifiche sono immediatamente efficaci.